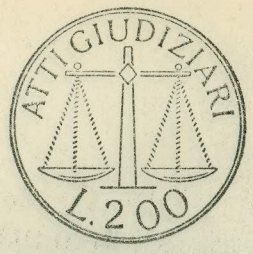

REPUBBLICA ITALIANA

Reg.Gen.1702/64

DG/P IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA. Udienza del 18.5.1964 Sez.4ª penale, composto dei Magistrati:

1.Dott. SEMERARO GIUSEPPE Presidente

2.Dott. TESTI CARLO Giudice

3.Dott. BILARDO LUIGI,est.

con l'intervento del P.M.Dott. PALANGE Lucio con l'assistenza del Cancelliere Ungaretti Giuseppe ha pronunciato la seguente

N. 6654 R. P.
Sig. Pecoraro
DISTINTA
Bolli L
Diritto copie 3 L 1110
» urgenza L 2220
» certificazione L 300
» rilascio L
» urgenza L 500
Cicerone L
Quietanza L
Totale L 4230
Roma 31-7-64
IL CANCELLIERE

SENTENZA

nella causa penale

Contro

PEGORARO Lorenzo di Agostino, nato a Mestre(Venezia) 18.3.1907 = libero presente =

IMPUTATO

del reato preveduto dall'art.528 p.p.C.P.per avere, allo scopo di farne commercio e distribuzione,fabbricato,detenuto e messo in circolazione la pellicola cinematografica "NUDI PER VIVERE" contenente sequenze offensive del comune sentimento del pudore raffiguranti spettacoli di strip-tease nei quali si fa mostra di nudità femminili accompagnate da movenze lascive"nonchè una scena di sadismo offensive del comune sentimento del pudore" (Gran Guignol rullo n.4)

Direzione Generale CINEMA

(Rullo 1 bis: Materiale di repertorio della Parigi 1930: boule Noire-Elle et Lui).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 6.3.1964,il Procuratore della Repubblica di Palermo procedeva alla visione del film"Nudi per vivere" e ,ritenuto che nello stesso alcune sequenze contenevano esibizioni di nudi femminili quasi integrali; mentre in altre si mostravano,con effetto di verosimiglianza, scene di sadismo, ne ordinava il sequestro dovendosi lo spettacolo considerare offensivo al comune sentimento del pudore.

Accertatosi che il film era stato proiettato in prima visione al "Cinema Traiano" di Civitavecchia, in data 28.2.1964 gli atti venivano rimessi, per competenza, ai sensi dell'art.14 Legge 21 apr.1962,n. 161, al Procuratore della Repubblica di Roma il quale procedeva, col prescritto rito direttissimo, alla citazione di Pegoraro Lorenzo, quale produttore del film, a giudizio di questo Tribunale per rispondere del delitto ascrittogli, di cui all'art.528 C.P.#

Al dibattimento, il Tribunale, dopo aver preso visione del film ed aver sentito l'imputato ed il teste Federico Fellini, richiedeva al Ministero del Turismo e dello Spettacolo le copie autentiche di atti esibiti dal Pegoraro, nonchè del "nulla osta" ri-

ATTI GIUDIZIARI
L. 200

lasciato in data 13.12.1963.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, il P.M. concludeva per l'affermazione della penale responsabilità del Pegoraro in ordine al delitto di cui al capo d'imputazione, ivi compresa la sequenza del "Grand Guignol" contestatagli all'udienza del 21 apr. 1964, mentre la difesa insisteva nella richiesta di assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto, ed, in subordine, perchè il fatto non costituisce reato trattandosi di opera d'arte e di scienza e, comunque, per difetto assoluto di dolo con eventuale confisca delle sequenze ritenute oscene.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale che nella condotta contestata all'imputato non possa sicuramente affermarsi la esistenza dell'elemento intenzionale del delitto di cui all'art. 528 C.P. e cioè la consapevolezza della oscenità di alcune sequenze del film "Nudi per vivere" dal Pegoraro prodotto e messo in circolazione.

La tesi difensiva secondo la quale il film in questione non può considerarsi osceno, nemmeno in parte, è da respingere essendo contrastata dalla obiettiva constatazione della contrarietà al comune sentimento del pudore delle sequenze "Grand Guignol"; Boule Noire; "Elle et Lui".

TRIBUNALE PENALE DI ROMA Sezione

A questo proposito, lo stesso Pegoraro ha dovuto riconoscere che alcune delle scene incriminate, sono, per lo meno, indecenti, pur facendo presente che il commento parlato doveva servire ad alleggerire il senso di fastidio che deriva allo spettatore dalla visione delle scene medesime.

Invero, nel definire come osceno tutto ciò che offende il comune sentimento del pudore, il legislatore ha voluto proteggere "la normale sensibilità etica dei consociati secondo una equilibrata concezione della vita umana e sociale". (V.Relazione al Progetto del Cod.Pen. vol.II- pag.317).

Fissando come parametro la sensibilità dell'uomo medio, dello uomo normale che vive con sano equilibrio nella società del suo tempo (v.sent.questo Tribunale sez.IV, 22.11.1963 Carucci e Ferreri-Giust.Pen.1964-II-257), deve considerarsi osceno ogni atto, scrittura, disegno o rappresentazione cinematografica o teatrale che, facendo riferimento al rapporto sessuale, suoni esaltazione di bassi istinti erotici o susciti disgusto e ripugnanza nelle persone normali. (cfr.Cass. sez.II 9.5.1960- Guiducci).

Non vi è dubbio, pertanto, che la scena di sadismo nella sequenza del "Grand Guignol" sia un attentato al senso della comune considerazione dei rapporti ses-

ATTI GIUDIZIARI L. 200

suali determinando nello spettatore medio un rilevante perturbamento di carattere psico-fisico.

Nè può sostenersi che trattandosi di finzione scenica debba escludersi ogni elemento di reato. Lo spettacolo di una donna che viene legata su di un tavolo e di un uomo, visibilmente eccitato da sadico pervertimento, che la denuda parzialmente alternando la rappresentazione di manifestazioni erotiche (baci sulle gambe) a quella di efferate violenze (strappandole con i denti un occhio), è tale da doversi qualificare non solo come spettacolo ributtante e disgustoso, ma, altresì, come rappresentazione di sadismo, e cioè di una degenerazione sessuale che può essere oggetto di studi e di cure, ma che non può -con la proiezione cinematografica- essere portata a conoscenza di tutti.

Le altre sequenze riguardano, invece, diverso genere di erotismo.

Nella "Boule noire" si assiste ad una sfilata di spogliarelliste che si esibiscono, una dopo l'altra, in spettacoli di strip-tease.

Si tratta di donne non certo giovani (di cui una negra) i cui corpi parzialmente denudati, al seno e alle natiche, danno una sensazione di fastidiosa invasione della sfera di riservatezza sessuale pro-

TRIBUNALE PENALE DI ROMA

pria di ogni persona normale.

Lo stesso produttore del film ha fatto presente di non aver potuto eliminare la scena della negra che si spoglia per esigenze di montaggio della pellicola, pur avendola ritenuta indecente.

Ma la visione della spogliarellista negra e dell'altra che inizialmente si presenta in costume di ballerina classica, non offende soltanto la costumanza sessuale, ma incide sul piano erotico determinando disgusto e ripulsa nello spettatore normale e suscitando turpe allettamento nella persona incline a simili attrattive sessuali.

Alla sfrontata esibizione delle nudità femminili delle professioniste degli spettacoli di spogliarello segue la rappresentazione di alcune scene che si assumono riprese in locali frequentati da invertiti. Infine, agli uomini travestiti da donne della sequenza: "Madame Arthur", fa seguito l'episodio intitolato "Elle et Lui", nel quale i corpi femminili si allacciano, con la scusa della danza, in movenze lascive e dove gli sguardi e i toccamenti manifestano all'evidenza una reciproca stimolazione erotica ispirata dall'inversione del comune senso di attrazione fra rappresentanti dei due sessi.

Fra gli episodi denunciati, pertanto, solo quello

ATTI GIUDIZIARI L. 200

relativo al repertorio della "Parigi 1930" e cioè del ballo al caffè "Chez Maxim" deve ritenersi non osceno.

Trattasi di materiale cinematografico dell'epoca, di pellicola girata in bianco e nero, e non a colori come il resto del film. La scena delle ballerine col seno scoperto è girata a notevole distanza dei soggetti dalla macchina da presa e l'effetto è attenuato, oltre che dalla lontananza delle danzatrici, anche dalla plasticità, dei loro movimenti, per cui lo spettatore è più attirato dall'ammirazione per la perfetta sincronia e gli eleganti costumi del corpo di ballo che dalle fattezze fisiche delle singole componenti.

La proiezione dell'inserto documentaristico ha, pertanto, sugli spettatori diversa incidenza da quella prima evidenziata per le altre sequenze incriminate, di talchè nessun turbamento ne deriva all'equilibrio psico-fisico degli spettatori.

Il Pegoraro va, pertanto, assolto in ordine alla sopra precisata sequenza perchè il fatto non costituisce reato, mentre va ritenuto, per le anzidette considerazioni, l'oscenità di tre delle sequenze elencate nel capo di imputazione.

Il Tribunale, dovrebbe, quindi, affermare la penale responsabilità del Pegoraro in ordine a dette se-

ORIGINALE TRIBUNALE DI ROMA

quenze se alcune particolari circostanze della presente fattispecie non lo indussero a dubitare della esistenza nell'imputato dell'elemento intenzionale del reato contestatogli.

Prima di menzionare le circostanze in questione ritiene il Collegio di manifestare il proprio dissenso dalla tesi difensiva secondo la quale il film "Nudi per vivere" può inserirsi fra le opere d'arte e di scienza, "quale film inchiesta",condotto e realizzato ad un certo livello, che concreta una esigenza di informazione da considerare artisticamente o scientificamente valida o meritoria della esimente di cui all'art.529 C.P.".

Il film "Nudi per vivere" non è,a parere del Collegio, opera d'arte, nè opera di scienza, e, tanto meno, può ritenersi -come la difesa ha pure prospettato- espressione del diritto di cronaca,rappresentando fatti che si riscontrano nella realtà, o di critica, censurando esso la diffusione delle oscenità.

Più volte la giurisprudenza ha conclamato i canoni in base ai quali un'opera debba ritenersi manifestazione d'arte. Raggiungono tale livello quelle opere il cui contenuto sia di universale intuizione o possa suscitare nello spettatore rasserenanti emozioni estetiche. (cfr.Cass. Sez.III.15.II.1962.Gioaschini-

Giust.Pen.1963.II.657).

L'opera di scienza si distingue,invece,per essere l'esposizione di un certo tipo di conoscenze,frutto di studi e di esperienze, offerte con finalità di insegnamento all'attenzione degli interessati.(Cfr.sent. questo Tribunale sez.IV. 29.2.1964- Lombroso) (Rass. Dir.Cin.1964 pag.77).

Nel film di che trattasi, manifesto è ovvio l'intento speculativo, e di chiara evidenza è la grossolanità di molte sequenze nonchè la superficialità del commento.

Quest'ultimo non riesce mai a riscattare la pesantezza e la scabrosità delle scene di degenerazione sessuale o di bassi allettamenti erotici,(ad esempio quello del giovane attirato in casa dalla signora per offrire ad anziani voyeyrs lo spettacolo di un incontro amoroso), ma esprime soltanto divertita tolleranza o compiacente ironia.

Va esclusa, quindi, ogni finalità di divulgazione scientifica anche a livello di massa,in quanto il contenuto del film non si discosta molto dalla solita produzione di films cosiddetti "sexy", pur offrendo qualche spunto per alcune considerazioni di ordine psicologico. Queste ultime derivano dalla constatazione della qualità e della natura dello spet-

tacolo che si vuole definire film-inchiesta e che dell'inchiesta non ha alcuna autenticità, mancando, altresì, il tema trattato, di rilevanza sociale e di utilità per la collettività.

Infatti, la conoscenza di un certo genere di divertimento, e di alcune perversioni sessuali, mentre è scontata per il sociologo, lo psicologo o il medico, è soltanto pericolosa per la massa del pubblico fra cui le manifestazioni di degradazione morale rappresentate nel film potrebbe lasciar traccia esaltando tendenze ed istinti fuori della norma.

Non può, quindi, essere legittimamente invocato dalla difesa l'esercizio del diritto di cronaca, per mancanza dei requisiti dell'utilità e dell'interesse sociale, e delle situazioni dei fatti raffigurati nel film: nè l'esercizio del diritto di critica stante la pretesa condanna di simili condizioni, essendo, oltretutto, la censura esposta in modo affrettato e superficiale e servendo solo da intelaiatura per legare le numerose sequenze che compongono la pellicola cinematografica.

Se si esamina, infine, l'elemento intenzionale del reato in esame, poichè per l'affermazione della penale responsabilità del Pegoraro è necessaria la prova che costui ha avuto la consapevolezza di produrre

e mettere in circolazione un'opera del contenuto o- osceno.(cfr.Relaz.Cod.Pen.parte II,pag.310),deve ri- conoscersi che seri e validi motivi esistono nella fattispecie perchè la prova della esistenza del do- lo non possa considerarsi pienamente raggiunta.

E' bene chiarire subito che ciò non deriva dall'av- venuta concessione del nulla osta dell'autorità ammi- nistrativa alla pellicola in questione.Il cosiddetto nulla osta,infatti, non è che un atto amministrati- vo di carattere permissivo rilasciato dal Ministe- ro su parere vincolante (art.6 Legge n.161) della Commissione.

Va,quindi, negata allo stesso la natura e l'effica- cia di una esimente, e cioè di una causa speciale di giustificazione, idonea a privare del marchio della antigiuridicità il fatto reato dello spettacolo cinema- tografico in tutto o in parte osceno.(cfr.sent.qua- sto Tribunale sez.IV, 21 dic.1963- Cleri- in Rass. Dir.Cin.964,p.22).

In realtà,la nozione di "buon costume" di cui al- lo art.6 legge citata n.161 (che fa riferimento al- l'art.21 della Costituzione) involge una nozione più ampia di quella del Codice Penale, non avendo,certo inteso il legislatore costituente prevenire soltan- to manifestazioni concretanti reato.

Nel concetto di "contrarietà al buon costume" deve, pertanto, comprendersi non solo tutto ciò che ha contenuto e significato di osceno, ma, essendo la norma chiaramente protesa alla salvaguardia della pubblica moralità, attinente alla sfera sessuale, anche tutto quanto costituisca aggressione o attentato alla normalità dei rapporti fra i sessi.

Poichè la nozione di osceno e quella di buon costume coincidono, almeno in parte, essendo la seconda più vasta della prima, ognun vede come il problema della rilevanza della concessione del nulla osta ministeriale, rispetto all'elemento soggettivo del reato di cui all'art.528 c.p., abbia notevole importanza e sia affidato all'indagine che il giudice effettuerà caso per caso.

E' noto che ai fini della sussistenza dell'elemento intenzionale del detto reato è richiesto sia il dolo generico, e cioè la volontà cosciente e libera di fabbricare, detenere, e mettere in circolazione un film che si sa, o si deve sapere, osceno, sia il dolo specifico, che è dato dallo scopo di farne commercio o distribuzione.

L'errore circa un preteso valore discriminante del "nulla osta" non esclude il dolo, in quanto che l'imputato ha il dovere di conoscere la legge penale

(art.5 C.P.)e questa non prevede per il resto in esame siffatta esimente. (art.59,ultimo cpv.C.P.).

Nè può valutarsi, a favore dell'imputato, l'erronea opinione che il film debba considerarsi opera di arte o di scienza, in quanto tale errore inciderebbe non sul fatto dello spettacolo, ma su un giudizio di valore dato allo stesso, e cioè su una circostanza estranea al precetto penale,quale deve ritenersi la "fictio iuris" prevista dall'art.529 C.P.,secondo la quale" non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza" (cfr.Cass.Sent.20/1/1959-De Mucci-Riv.Pen.1959-II-710).

Altro è,invece,se, come nella fattispecie,nel procedimento volitivo che precede- da parte del produttore- la messa in circolazione del film,si siano inserite circostanze tali da far ritenere,per lo meno,dubbio che il produttore medesimo abbia previsto e voluto la diffusione di un film dal contenuto osceno.

Risulta provato, nel caso in esame,che la Commissione di I° grado di revisione dei films,instituita dalla legge 21.4.1962 n.161, negò il visto in data 26.II.1963 al film "Nudi per vivere" e che,successivamente, la Commissione di II grado lo esaminò in due distinte sedute, del 4 e del 12 dicembre 1963,concedendo,infine, il "nulla osta".

A questo proposito deve rilevarsi che nella seduta del 4 dicembre fu sospesa ogni decisione e furono elencati, in apposito verbale, dei "suggerimenti" al produttore perchè tagliasse alcune scene del film indicate in quattro punti ben precisati.

Effettuati i tagli, il film fu ancora visionato e, dato atto delle modificazioni apportate, la Commissione di II grado concesse il visto.

Alcune "esortazioni verbali" vennero, infine, rivolte al Pegoraro da parte del Presidente della Commissione perchè altri "alleggerimenti" venissero apportati alla pellicola ed il Pegoraro si attenne alle esortazioni suddette tanto che, prima di mettere in circolazione il film, in data 12.2.1964 (la copia del "nulla osta" fu concessa il 18 febbraio) scriveva al Ministero del Turismo e dello Spettacolo due lettere in una delle quali assicurava di essersi attenuto alle esortazioni fatte dal Presidente della Commissione di II grado, allegando l'elenco delle scene tagliate e la minuta descrizione delle stesse.

Il comportamento dell'imputato è risultato, pertanto, evidentemente influenzato dai "suggerimenti" e dalle "esortazioni" dell'autorità amministrativa. Quest'ultima non ha esitato a precisare ufficialmente, in dettagliato elenco, le scene il cui taglio

condizionava la concessione del "nulla osta",di modo che la condotta del Pegoraro,ispiratasi alle chiare ed inequivocabili indicazioni della Commissione, non sembra al Collegio possa ritenersi sicuramente gettata dall'elemento intenzionale previsto per la configurazione del reato di cui all'art.528 C.P.

Tale reato, nel caso di film denunciato per oscenità,non consiste, certo, nella mera attività di produzione, essendo questa qualificata dall'inciso"allo scopo di farne commercio o distribuzione"scopo che non può essere raggiunto se non con la concessione del "nulla osta" alla proiezione in pubblico del film.

Di conseguenza, il momento volitivo della condotta dell'imputato, che va preso in considerazione al fine di accertare se costui ha avuto coscienza e volontà di fabbricare e mettere in circolazione,al fine di farne commercio, un film anche parzialmente offensivo del pudore, è quello che si riferisce al comportamento del produttore al momento della concessione del visto di proiezione, giacchè soltanto da quel momento, e non prima, questi può mirare alla realizzazione dello scopo di far commercio del suo film.

Nel caso in esame, gli elementi di prova della con-

sapevolezza dell'imputato sull'oscenità di alcune sequenze della pellicola "Nudi per vivere",desumibili dal riconoscimento,da parte del Pegoraro della scabrosità di alcune scene,riscattata solo da un preteso valore documentaristico delle stesse per lo esercizio dello asserito diritto di cronaca,sono contrastati da altri elementi,sopra evidenziati,non tali,comunque,da distruggere la forza probante dei primi. (cfr.Cass. Sez.I, 18.4.1962 n.500,Coccoli-Mass. Compl.Cass.Pen.1962 n.800).

S'impone, quindi, l'assoluzione dell'imputato per insufficienza di prove sul dolo nel presupposto che questo ultimo non è soltanto consapevolezza del carattere antigiuridico di una azione dannosa o pericolosa, ma, anche, e sopratutto, volontà di porre in essere una condotta illecita (art.43 C.P.).

In ottemperanza alle norme di cui all'art.240 cpv. II-C.P.va disposta la confisca della parte di pellicola su cui risultano fissate le sequenze ritenute oscene, delle quali è vietata sia la detenzione che la utilizzazione.

Tali sequenze sono quelle innanzi precisate dal titolo "Grand Guignol"; "Boule noire"; "Night Elle et Lui", rispettivamente per metri 65;99;e 84 di pellicola.

ATTI GIUDIZIARI
L. 200

Tutto il rimanente materiale sequestrato va restituito all'avente diritto.

P. Q. M.

V. l'art. 479 C.P.P.

assolve Pegoraro Lorenzo dal reato ascrittogli per insufficienza di prove sul dolo.

V. l'art. 240 C.P.

ordina la confisca e la distruzione delle sequenze:

I) " Grand Guignol" (metri 65;) - 2) "Boule Noire" (metri 99) - 3) "Night Ellc et Lui" (metri 84)-

Assolve il Pegoraro dal delitto di cui all'art. 528 C.P., per quanto attiene alla sequenza "Materiale di repertorio della Parigi 1930" perchè il fatto non costituisce reato.

Ordina la restituzione del rimanente materiale sequestrato all'avente diritto.

Roma, 18 maggio 1964

Seguono le firme.

Dep. in Cancelleria, Roma li 1/7/1964

F.to Il Cancelliere

Pende appello.

Per copia conforme all'originale su richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla legge.

Roma 31 LUG. 1964

IL CANCELLIERE
(Ciampoli Dante)

TRIBUNALE PENALE DI ROMA Sezione IV